

**JOY FOR CHILDREN**  
**Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro - APS**

**Statuto**

**Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**JOY FOR CHILDREN APS**" con sede legale in 98070 Galati Mamertino (ME), Via Cavour 31 (di seguito, "**Joy for Children**" o l"**"Associazione**").

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art.2 - Oggetto**

**2.1** L'Associazione ha come oggetto esclusivo l'esercizio di attività solidaristiche e di utilità sociale a favore di Soci o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci. In particolare, sono ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 - in Italia ed in ogni parte del mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
- l'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza;
- la promozione e la tutela dei diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale e il rispetto della dignità della persona umana;
- la promozione e il riconoscimento dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e delle persone ad alto rischio di emarginazione;
- promuovere e garantire in particolare ai minori l'accesso ai diritti fondamentali quali l'alimentazione, l'istruzione e la salute e promuovere il soddisfacimento dei loro bisogni di affettività e di identità attraverso una sana crescita psico-fisica in ambienti che li proteggano dalla violenza fisica e psicologica;
- sostenere e tutelare i bambini vittime di guerra, contrastando lo sfruttamento del lavoro minorile, il reclutamento forzato, la tratta e la schiavitù.

**2.2** Per il perseguitamento dell'oggetto sociale, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) intraprendere qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- b) promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- c) promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  - d) negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
  - e) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione;
  - f) svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
- e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

### **Art.3 - Soci**

**3.1** Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto.

**3.2** Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

**3.3** L'ammissione all'Associazione è subordinata a una delibera favorevole del Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

**3.4** All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria (la **“Quota Associativa”**), al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

**3.5** Sono previste due categorie di soci:

- a) Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo personalmente al suo avvio (i **“Soci Fondatori”**); e
- b) Ordinari: sono coloro che accedono alla compagine associativa attraverso la presentazione della domanda di ammissione e successiva delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Articolo 3 (i **“Soci Ordinari”** e, congiuntamente con i Soci Fondatori, i **“Soci”**).

**3.6** Sia i Soci Fondatori sia i Soci Ordinari sono tenuti annualmente al versamento della Quota Associativa.

## **Art. 4 – Simpatizzanti**

**4.1** Possono altresì partecipare a limitate attività dell’Associazione, come stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, coloro che condividono gli scopi e lo stile dell’Associazione (i “**Simpatizzanti**”), a fronte del versamento di una quota *una tantum* (la “**Quota Simpatizzanti**”). I Simpatizzanti effettuano anche contribuzioni volontarie straordinarie a sostegno dell’Associazione.

**4.2** I Simpatizzanti non possiedono la qualifica di Socio, né godono di alcun diritto di partecipazione e voto in Assemblea.

## **Art.5 - Diritti e doveri dei Soci.**

**5.1** Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

**5.2** Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare, i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

**5.3** L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Soci.

**5.4** Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Art. 6 –Lavoratori dipendenti**

**6.1** Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Soci, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguitamento delle sue finalità.

**6.2** In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero dei Soci.

## **Art.7 - Recesso ed esclusione del Socio.**

**7.1** Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

**7.2** Il Socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto della Quota Associativa; e
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

**7.3** L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

**7.4** Il Socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta del Socio - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

**7.5** I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art.8 - Organi Sociali**

**8.1** Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) il Segretario; e
- 5) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

**8.2** A chiunque ricopra cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

## **Art.9 – L'Assemblea**

**9.1** L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che siano iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della Quota Associativa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con e-mail ai Soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; oppure
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

**9.2** L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da un delegato del Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

**9.3** L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

**9.4** Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

**9.5** L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

**9.6** L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

**9.7** Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione e revoca del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, nonché del Collegio dei Probiviri, se ritenuto opportuno da parte dell’Assemblea;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, ivi inclusa la Quota Associativa come determinata dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica delle esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri; e
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea.

**9.8** Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

**9.9** Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

**9.10** Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.

**9.11** Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

**9.12** Spetta alla competenza dell’Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

## **Art.10 - Il Consiglio Direttivo**

**10.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da tre membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

**10.2** La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

**10.3** Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

**10.4** Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) propone iniziative per il perseguitamento dei fini dell'Associazione, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) predispone e approva il programma annuale dell'Associazione;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- e) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- f) ammette i nuovi Soci;
- g) esclude i Soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea;
- h) determina su base annuale l'importo della Quota Associativa; e
- i) determina l'ammontare della Quota Simpatizzanti e stabilisce le attività dell'Associazione cui partecipano i Simpatizzanti.

**10.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

**10.6** Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- 1) il Presidente,
- 2) il Vice Presidente,

3) il Segretario.

### **Art.11 - Il Presidente**

**11.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

### **Art.12 - Il Vice Presidente**

**12.1** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

### **Art.13 - Il Segretario**

**13.1** Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione della Quota Associativa e della Quota Simpatizzanti, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

### **Art.14 - Mezzi finanziari**

**14.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote Associate e altri contributi dei Soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nonché dalle Quote Simpatizzanti;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**14.2** L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali Soci e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

### **Art.15 - Rendiconto economico finanziario**

**15.1** L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**15.2** Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio o Simpatizzante.

**15.3** L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

**15.4** L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

**15.5** E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

### **Art. 16 - Scioglimento**

**16.1** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea straordinaria.

**16.2** L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo della liquidazione, previa assunzione del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'Articolo 9 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di altri enti del Terzo Settore, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 17 - Controversie**

**17.1** Eventuali controversie sociali tra Soci e/o tra Soci e Simpatizzanti e/o tra Simpatizzanti, nonché tra questi ultimi tutti e l'Associazione e i suoi organi, saranno devolute, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di Arbitri, composto da 3 membri, e nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il Collegio di Arbitri giudicherà *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

### **Art. 18 - Disposizioni finali**

**18.1** Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.